

titolo del progetto

RISANAMENTO E REVISIONE ACUSTICA AUDITORIUM PALAZZO DEI CONGRESSI –STRESA (VB)
PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO **CAMERA ACUSTICA - OPERE SCENOTECNICHE**

committente

COMUNE DI STRESA - PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Piazza Matteotti 6, 28838 Stresa (VB)

titolo dell'elaborato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OPERE SCENOTECNICHE

num. prat.	data emissione	redatto da	fase operativa	nome file
4368	Luglio 2019	DAB	Esecutivo	4368E-CSA-SCENOT.DOCX

rev.	data revisione	descrizione	redatto da

Il responsabile della
progettazione

N. elaborato



Ing. Davide Bedogni



collaboratori:

Arch. Giorgio Menozzi

Arch. Tomaso Prodi

Arch. Giorgio Paterlini

Ing. Simone Caleffi

Dott. In Fisica Andrea Farnetani

SOMMARIO

1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
2.	FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO	3
3.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
4.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	5
5.	CONSEGNA DEI LAVORI.....	6
6.	TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI	6
7.	VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.....	6
8.	SOSPENSIONI, PROROGHE, PENALI IN CASO DI RITARDO	7
9.	DISCIPLINA DEI PAGAMENTI	8
10.	LAVORI IN ECONOMIA	8
11.	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE.....	8
12.	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.	10
13.	OBBLIGHI DELL'IMPRESA – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.	11
14.	CONDOTTA DEI LAVORI – DISCIPLINA DEI CANTIERI – PERSONALE DELL'APPALTATORE – VARIAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI.....	12
15.	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	13
16.	DANNI ALLE OPERE – DANNI DI FORZA MAGGIORE	14
17.	POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE E DANNI	14
18.	DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI	16
19.	ORDINI DI SERVIZIO.	16
20.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.	16
21.	ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL DM del 22/01/2008 n.37 E DALLA LEGGE 46/90 E NORME VIGENTI.	17

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto le opere specialistiche per la realizzazione del soffitto della camera acustica del palcoscenico, con esclusione delle opere preparatorie di natura edile e delle opere provvisorie. L'intervento prevede la posa in opera di quattro linee di pannelli fonoriflettenti a soffitto, ciascuna composta da quattro pannelli, posizionati sul palcoscenico a chiusura parziale della camera acustica e inclinati in maniera tale da favorire la diffusione delle onde sonore riflesse verso il pubblico in sala. Il soffitto che si viene a creare è necessariamente discontinuo per la necessità di lasciare lo spazio ad altre attrezzature di scena come lo schermo per le proiezioni ed i tralicci esistenti tipo americane, di cui è previsto l'assemblaggio ed il rimontaggio.

L'intervento prevede:

- Realizzazione di pannelli con multistrato ligneo marino di Okoumé tipo Igniply, dello spessore di 18 mm, del peso di 9,4 kg/mq, montato su struttura di rinforzo, curvato con centine in mdf o abete ogni metro circa, su cui vengono applicate staffe metalliche ed anelli di collegamento e appensione a soffitto. I pannelli sono preventivamente impregnati per garantire la Euroclasse B-s1 d0 di reazione al fuoco
- Fornitura e posa di orditura secondaria con putrelle in acciaio tipo IPE80 da fissare sulle strutture esistenti sopra al palcoscenico mediante pinze e morsetti
- Montaggio dei plafoni tramite opportuni cavi di acciaio fissati alla sovrastruttura appositamente realizzata mediante morsetti e golfari
- Rimontaggio delle americane esistenti, mediante assemblaggio degli elementi con opportuni connettori, e sospensione delle stesse alla struttura soprastante
- Rimontaggio dei binari e dei faretti esistenti sulle americane, compresi allacciamenti elettrici
- Predisposizione degli allacciamenti elettrici delle americane per consentire l'installazione ed il collegamento degli apparecchi illuminanti per la scena

2. FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori appaltati a corpo ammonta ad Euro 38.432,00 (trentottomilaquattrocentotrentadue/00) per opere, ed Euro 324,80 (trecentoventiquattro/80) per oneri per la sicurezza, per un totale di Euro 38.756,80 (trentottomilasettecentocinquantasei/80)

Ai sensi dell'art. 89 comma 11, 105 comma 5, 216 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che la categoria prevalente nonché le ulteriori categorie relative alle altre lavorazioni previste sono quelle che seguono, con gli importi e le loro percentuali relative all'importo totale dei lavori, a fianco indicati:

	Categoria prevalente	Euro	%
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	38.432,00	100%
	Oneri sicurezza	324,80	
	SOMMANO	38.756,80	

3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Si fa riferimento allo schema di contratto e si ricorda in particolare che l'impresa è vincolata:

- al capitolato generale, approvato con D. Min. LL. PP. 19 aprile 2000 n° 145 ;
- al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. n. 50/06 ai sensi degli artt.216-217 dello stesso D.Lgs;
- al Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
- a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nell'interesse dell'Amministrazione Committente.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle

disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE

I plafoni acustici fono diffondenti oggetto dell'appalto saranno realizzati nelle dimensioni e con le specifiche del progetto esecutivo, per un totale di n. 4 serie con le seguenti misure:

- n° 1 12,80 x 1,53 m
- n° 2 13,00 x 1,53 m
- n° 1 13,20 x 1,53 m

Ogni serie di plafoni sarà composta da moduli di lunghezza massima 3,10 m, distanziati tra loro di circa 10 cm sospesi alle soprastanti IPE 80 disposte su 8 linee sopra i plafoni. I plafoni hanno centine in MDF ignifugo o abete verniciato ignifugo, velette perimetrali di ca. 10 cm di altezza, cavallotti metallici per il sistema di aggancio alle funi di acciaio, funi superiori (4 per ogni modulo), morsetti metallici e golfari per il fissaggio sulle anime inferiori delle IPE 80. A loro volta le linee di IPE 80 (ognuna lunga ca. 12,50m) saranno collegate alle soprastanti HEA 360 ortogonalmente tramite pinze e morsetti. I plafoni hanno un raggio di curvatura di circa m 5.50 e sono inclinati verso la platea in modo da massimizzare le riflessioni.

E' inoltre previsto il rimontaggio di n. 3 americane portafari, da 12 ml cad. formate ognuna da elementi triangolari in struttura reticolare di alluminio (sezione 29 cm, tipo Milos 290 o similare), collegate tra loro tramite appositi perni di collegamento. Finitura alluminio. Sospensione alla struttura soprastante attraverso cavi d'acciaio.

Compreso collegamento dei binari di alimentazione esistenti ai tubolari delle americane tramite fascette plastiche, rimontaggio dei faretti sui binari, ripristino dei collegamenti elettrici dei faretti e predisposizione linee di alimentazione elettriche per il collegamento dei corpi illuminanti di scena.

5. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in via d'urgenza, a seguito dell'aggiudicazione definitiva in pendenza della stipula del Contratto di Appalto, nella data che verrà fissata dalla Direzione Lavori su autorizzazione del RUP, e ne verrà redatto apposito verbale.

La consegna dei lavori è subordinata all'adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza dei cantieri ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, e comunque entro 5 giorni dalla consegna, dovrà essere installato il cartello di cantiere compilato secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

6. TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 20 giorni naturali e consecutivi. I lavori dovranno comunque essere ultimati entro il 20 agosto 2019, ed entro tale data l'auditorium dovrà essere restituito all'Amministrazione, con opere ultimate ed idonee condizioni di decoro e pulizia, per consentire lo svolgimento di eventi musicali già programmati.

7. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

La Stazione appaltante e/o la D.L. si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabilite nel vigente Capitolato Speciale d'appalto. Devono essere comunque osservate le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ragguagliati a lavori consimili compresi nel contratto ovvero deducendoli dal più aggiornato listino prezzi in uso alla Stazione Appaltante, ovvero si provvederà ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dalla Stazione

appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

8. SOSPENSIONI, PROROGHE, PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Non appena cessate le cause della sospensione, la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Ente appaltante. Le richieste di proroga dovranno pervenire (pena la decadenza) entro la data fissata per i termini suddetti.

9. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento dell'intero ammontare dei lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e della consegna di tutta la documentazione e le certificazioni relative alle opere eseguite.

In ottemperanza all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, l'Appaltatore può richiedere una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso in cui il contratto di appalto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

10. LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L. e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto ovvero con i costi di manodopera e noli desumibili dai prezziari di riferimento. A tali importi sarà applicato il ribasso d'asta, ad esclusione della sola manodopera.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

11. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE.

Nei prezzi a corpo espressi nell'elenco prezzi, parte integrante del contratto, sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che

l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi unitari sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

I prezzi per tutti i lavori, le forniture di materiali e di impianti sono comprensivi, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore; queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti a misura, in economia, ecc.).

I prezzi comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato speciale.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla D.L.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera sarà comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Il prezzo dei noli è comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall'appaltatore nei modi e termini indicati dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

I lavori appaltati ed eseguiti a misura e le somministrazioni per opere in economia saranno pagati dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta.

Nel caso di danni per infortuni, resta inteso che le disposizioni del Capitolato generale d'appalto circa le responsabilità dell'appaltatore si intendono estese a tutti i lavori in economia che a tal fine fanno parte dell'appalto.

12. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore,

che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

13. OBBLIGHI DELL'IMPRESA – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località i cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

Sarà a carico dell'Appaltatore, la comunicazione all'ufficio dirigente, entro il venti di ogni mese a partire da quello in cui si effettua la consegna, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

I suddetti obblighi, vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Si richiamano al riguardo tutte le norme vigenti in materia e in particolare la L.n. 266/2002.

14. CONDOTTA DEI LAVORI – DISCIPLINA DEI CANTIERI – PERSONALE DELL'APPALTATORE – VARIAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

Il Direttore Tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico con capacità e competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, verrà nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la

responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- presenziare garantendo la sua presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto;
- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La Direzione dei Lavori potrà esigere l'immediato cambiamento del Tecnico di cantiere e del personale per incapacità, insubordinazione o grave negligenza, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Ente committente per i danni, inadempienze, malafede o frode degli addetti nell'impiego dei materiali.

A fronte di tali eventi né l'Appaltatore né il suo rappresentante potranno vantare alcuna indennità.

L'impresa non potrà variare lo stato dei luoghi senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

15. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.

In linea generale l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Ente appaltante.

Questa si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione del lavoro nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

16. DANNI ALLE OPERE – DANNI DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che l'Ente appaltante riconoscerà all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego o dell'entrata nel magazzino non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potrà, per alcun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne che per quelle parti il cui stato deve rimanere inalterato sino ad avvenuto accertamento dei fatti.

17. POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE E DANNI

L'Appaltatore dei lavori è obbligato ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto i casi previsti dalla norma stessa, dal danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore **all'importo del contratto al lordo dell'IVA** di cui:
 - i) partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100%.
 - ii) partita 2) per le opere preesistenti: 60%.
 - iii) partita 3) per demolizioni e sgomberi: 20%.
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro **500.000,00**.

La polizza dovrà essere redatta in conformità allo schema tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004;

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

- la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell'Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.

L'appaltatore trasmette al Comune la polizza di cui al presente articolo prima della stipula del contratto o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporterà l'inefficacia della garanzia. Sarà obbligo dell'Appaltatore trasmettere all'Ente Appaltante copia della polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all'art.48 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fidejussoria (art.93) dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

18. DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

Per quando riguarda eventuali opere di subappalto, esse dovranno essere preventivamente autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dall'Ente appaltante ai sensi 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

19. ORDINI DI SERVIZIO.

La Direzione Lavori impartirà tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio, redatti in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e saranno comunicate all'Appaltatore che li restituirà firmati per avvenuta presa conoscenza.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuterà, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. **135 del D.Lgs. n. 50/2016.**

Se la Direzione Lavori dovesse accertare che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto compreso gravi irregolarità e grave ritardo saranno applicate le disposizioni di cui agli artt..**136, 138 e 139 del D.Lgs. n.50/2016**. Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la Stazione Appaltante potrà interpellare per la prosecuzione delle opere le imprese successivamente classificate in graduatoria ai sensi **dell'art. 140 del D.Lgs. n.50/2016** .

21. ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL DM del 22/01/2008 n.37 E DALLA LEGGE 46/90 E NORME VIGENTI.

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto del DM del 22/01/2008 n.37 "Regolamento per il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e della legge n° 46 del 5 marzo 1990 per quegli articoli non abrogati dal suddetto DM.

In particolare, qualora interessassero le opere in questione, rimane a carico dell'appaltatore il rilascio delle dichiarazioni di conformità (art. 11 DM 37/08) o certificato di collaudo.

Le dichiarazioni dovranno essere rese nella forma stabilita dal d.m. 20 febbraio 1992 e dpr 447/91. Altresì l'Appaltatore è soggetto agli oneri ed all'esatta osservanza delle normative CEI, alle normative VV.FF. riguardanti l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione incendi, e dovrà fornire le certificazioni relative a tutti i prodotti utilizzati.